Imposta di bollo assolta in modo virtuale (autorizzazione delle Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. staccata di Brescia – Prot. N. 2017/59998 del 10/05/2017).

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PROMOZIONALI SITI	
PRESSO LE STAZIONI DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA (BS)	
TRA	
BRESCIA MOBILITÀ S.P.A., con sede legale in Brescia, via Leonida	
Magnolini, n. 3, 25135 (C.F. e P.I. 02246660985), in persona di [●],	
domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che	
rappresenta (di seguito anche "BRESCIA MOBILITÀ" o	
"CONCEDENTE");	
E	
[●], con sede legale In [●] n. [●] (C.F. [●]), in persona di [●], domiciliato	
agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta	
(di seguito anche "CONCESSIONARIO");	
(di seguito congiuntamente le "PARTI" e singolarmente la "PARTE");	
PREMESSO CHE	
A. BRESCIA MOBILITÀ, società totalmente partecipata dal Comune	
di Proceia e cottoposto al controllo, al coordinamento e alla direzione di	
 di Brescia e sottoposta al controllo, al coordinamento e alla direzione di	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua mission l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua mission l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua mission l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior benessere per i cittadini bresciani e per tutti coloro che transitano per	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua mission l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior benessere per i cittadini bresciani e per tutti coloro che transitano per Brescia per motivi di lavoro, di studio o di piacere;	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua mission l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior benessere per i cittadini bresciani e per tutti coloro che transitano per Brescia per motivi di lavoro, di studio o di piacere; B. le linee guida di BRESCIA MOBILITÀ, inerenti alla strategia di	
tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana ed esprime nella sua mission l'intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica nell'ottica di una maggiore vivibilità e sostenibilità del territorio e di un maggior benessere per i cittadini bresciani e per tutti coloro che transitano per Brescia per motivi di lavoro, di studio o di piacere; B. le linee guida di BRESCIA MOBILITÀ, inerenti alla strategia di comunicazione e di promozione dei propri servizi, prevedono la ricerca di	

progetti innovativi, finalizzati ad una valorizzazione del sistema di mobilità	
integrato;	
C. BRESCIA MOBILITÀ, attraverso la società partecipata Metro	
Brescia Società a Responsabilità Limitata, gestisce la metropolitana di	
Brescia ("Metropolitana"), che, a decorrere dalla sua inaugurazione nel	
mese di marzo 2013, è diventata l'infrastruttura portante del sistema di	
mobilità urbano bresciano, ma anche elemento di architettura cittadina e	
strumento di trasformazione sociale che sta modificando, profondamente,	
le abitudini dei cittadini e dei visitatori di Brescia;	
D. tra le diverse modalità per perseguire gli obiettivi sopra indicati vi	
è anche l'ottimizzazione degli spazi siti nelle stazioni della Metropolitana,	
utilizzabili per fini promozionali;	
E. per le motivazioni di cui alla precedente lettera D., al fine di affidare	
in concessione, per fini promozionali, gli spazi siti presso la Metropolitana,	
in data [●] è stato pubblicato l'"Avviso pubblico per la concessione di spazi	
promozionali siti presso le stazioni della metropolitana di Brescia (BS)",	
(l'"Avviso"), suddivisa in 2 (due) lotti, (la "Concessione");	
F. con riferimento al Lotto [●], con provvedimento del [●], (PG [●]),	
previa verifica, con esito favorevole, della veridicità delle dichiarazioni	
sostitutive rese, nonché dell'espletamento, con esito favorevole, degli	
adempimenti di legge, si è disposto di affidare la Concessione a [●], per	
il canone annuo di Euro [●];	
Quanto sopra premesso e considerato, le PARTI	
CONVENGONO E STIPULANO	
il presente atto (di seguito "CONTRATTO").	

ARTICOLO 1 – PREMESSE	
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del	
CONTRATTO, con forza e valore di patto vincolante tra le PARTI.	
1.2. Costituiscono parte integrante e sostanziale del CONTRATTO e	
concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva	
volontà delle PARTI in relazione ad ogni prestazione contrattuale, i	
seguenti Documenti Contrattuali che le PARTI dichiarano di ben	
conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati alla	
presente:	
A) l'avviso pubblico: "per la concessione di spazi promozionali siti presso	
le stazioni della metropolitana di Brescia (BS)", ed i relativi allegati;	
B) l'offerta presentata dal CONCESSIONARIO.	
ARTICOLO 2 – OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO;	
2.1. Con la sottoscrizione del CONTRATTO, BRESCIA MOBILITÀ	
concede gli spazi promozionali di proprietà della stessa ubicati all'interno	
delle stazioni della metropolitana di Brescia, come meglio dettagliati negli	
Allegati 1 e 2 del Disciplinare Tecnico, ove sono riportate le stazioni e	
l'individuazione degli spazi promozionali (di seguito, gli "Spazi").	
2.2. Le attività oggetto del CONTRATTO avranno durata di 12 (dodici)	
mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del medesimo, con possibilità	
di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi ai medesimi canoni definiti in sede	
di offerta, nonché di prorogare la durata della concessione per un	
massimo di 6 (sei) mesi ovvero per il tempo necessario ai fini	
dell'individuazione dei nuovi contraenti, ferme le relative condizioni	
contrattuali.	
ARTICOLO 3 – <u>CANONE DI CONCESSIONE</u>	

II CONCESSIONARIO si impegna a corrispondere a BRESCIA	
MOBILITÀ, per il pieno e perfetto adempimento del presente	
CONTRATTO, il canone annuo di cui all'Offerta, pari a Euro [●] ([●]) oltre	
I.V.A. da intendersi comprensivo delle eventuali tasse dovute per	
affissioni e pubblicità , (di seguito, il "Canone").	
ARTICOLO 4 – OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI	
4.1. II CONCESSIONARIO:	
a) ha l'obbligo di prendere in consegna gli Spazi oggetto del	
CONTRATTO e di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel	
servirsene per l'uso determinato, e nel rispetto della normativa vigente in	
materia;	
b) ha l'obbligo di adempiere a tutti gli impegni posti a suo carico con la	
massima diligenza professionale;	
c) ha l'obbligo di versare a BRESCIA MOBILITÀ il Canone;	
d) ha l'obbligo, alla scadenza del CONTRATTO, di rilasciare a BRESCIA	
MOBILITÀ gli Spazi nello stato medesimo in cui li ha ricevuti;	
e) ha l'obbligo di astenersi da qualsivoglia attività che possa ledere -	
direttamente o indirettamente - la reputazione, l'immagine, il nome, la	
notorietà ed ogni altro diritto di BRESCIA MOBILITÀ;	
 f) non può sublocare gli Spazi o concedere in comodato gli stessi a	
società esterne, pena la risoluzione del CONTRATTO;	
g) è responsabile sia verso BRESCIA MOBILITÀ sia verso terzi di ogni	
abuso e/o di ogni negligenza nell'utilizzo degli Spazi;	
h) è tenuto a denunciare a BRESCIA MOBILITÀ eventuali usurpazioni	
degli Spazi dei quali sia venuto a diretta conoscenza causate da terzi	
soggetti;	

i) si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di cui all'Avviso e ai relativi	
allegati.	
4.2. BRESCIA MOBILITÀ ha l'obbligo di mettere a disposizione del	
CONCESSIONARIO gli Spazi e di astenersi, nei confronti di quest'ultimo,	
da qualsivoglia attività che possa ledere - direttamente o indirettamente -	
la reputazione, l'immagine, il nome, la notorietà ed ogni altro diritto.	
4.3. Le PARTI dovranno adempiere i propri obblighi con la massima	
diligenza professionale, predisponendo tutti i mezzi necessari per la	
corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni assunte,	
provvedendo, in particolare, a:	
a) eseguire tutte le attività di propria competenza secondo i più elevati	
standard qualitativi di settore ed in conformità a tutte le disposizioni	
normative prescritte;	
b) comunicare tempestivamente il verificarsi di eventuali sopravvenuti	
impedimenti e di qualsiasi altro evento che determini l'impossibilità di	
adempiere al CONTRATTO nei modi e nei termini concordati.	
4.4. Il CONTRATTO non può formare oggetto di cessione.	
ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA'	
5.1. Il CONCESSIONARIO sarà responsabile per i danni recati a	
BRESCIA MOBILITÀ o a terzi per cause dipendenti dall'impiego o	
dall'installazione degli impianti pubblicitari, escluse le cause di forza	
maggiore, che dovranno essere debitamente documentate. A tal	
proposito il concessionario dichiara di essere in possesso di copertura	
assicurativa con polizza n. [●] della società [●].	
5.2. Ogni più ampia responsabilità, sia civile sia penale, per eventuali	
infortuni o danni che si verificassero nel corso dell'esecuzione della	

 Concessione ricadrà esclusivamente sul CONCESSIONARIO.	
5.3. Il CONCESSIONARIO si assume tutte le responsabilità connesse alla	
realizzazione, all'installazione e all'impiego degli impianti promozionali.	
 5.4. In caso di danneggiamento del manufatto promozionale il	
CONCESSIONARIO è tenuto a ripristinare lo stesso entro 48	
(quarantotto) ore dal rinvenimento del danno.	
5.5. Sono a carico del CONCESSIONARIO tutti gli oneri derivanti da	
ripristini a seguito di danneggiamenti/sottrazioni a qualsiasi titolo	
effettuati, fatta salva la possibilità di rivalsa sul danneggiante.	
 5.6. Non potrà in ogni caso essere imputato a BRESCIA MOBILITÀ alcun	
onere aggiuntivo né questi potranno essere causa di	
revisione/rescissione contrattuale per bassa remunerazione.	
5.7. A tal proposito, è onere del CONCESSIONARIO procedere con	
idonea copertura assicurativa nonché porre in essere opportune misure	
di protezione.	
5.8. BRESCIA MOBILITÀ si riserva la possibilità di segnalare eventuali	
malfunzionamenti o danni; in tal caso, il CONCESSIONARIO sarà tenuto	
a rispettare lo stesso termine pari a 48 (quarantotto) ore per la risoluzione	
del problema segnalato.	
 5.9. Le spese di manutenzione dei manufatti promozionali saranno a	
 carico del CONCESSIONARIO che effettuerà l'attività di manutenzione,	
nel rispetto dei vincoli di accesso alla metropolitana, con particolare	
riferimento al DM 11.1.1988 e come meglio indicato nel Allegato 3 del	
disciplinare tecnico.	
5.10. BRESCIA MOBILITÀ non sarà responsabile in caso di contestazioni	
in merito alle pubblicità né sarà responsabile della buona conservazione	

del materiale pubblicitario, degli impianti e dei danneggiamenti.	
 5.11. Le PARTI non potranno essere considerate responsabili, l'una nei	
confronti dell'altra, di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura,	
 subito per inadempimento del presente CONTRATTO, qualora	
l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata	
determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo	
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, impedimenti, condizioni e	
restrizioni disposti dal Comune di Brescia o da qualsiasi Amministrazione	
 Pubblica o Autorità Giudiziaria.	
ARTICOLO 6 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI	
6.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare tutte le disposizioni	
emanate in materia di gestione di spazi pubblicitari dalle autorità preposte	
senza che per tale motivo possa avanzare pretese di sorta nei confronti	
di BRESCIA MOBILITÀ.	
6.2. Il CONCESSIONARIO si impegna inoltre a rispettare le norme del	
vigente "Codice di autodisciplina pubblicitaria - 63ª edizione, in vigore	
dall'8 marzo 2017' (in particolare Titolo I regole di comportamento, Titolo	
II Norme particolari – Art 27, Titolo VI comunicazione sociale).	
 ARTICOLO 7 – <u>PUBBLICITÀ ABUSIVA</u>	
 BRESCIA MOBILITÀ, pur riservandosi di reprimere ogni eventuale abuso	
 da parte di terzi nell'esposizione di pubblicità, non ne risponde nei	
confronti di chiunque, ivi comprese le autorità preposte, né a titolo di	
risarcimento danni, né ad altro titolo.	
ARTICOLO 8 – DIRITTI DELLA CONCEDENTE	
8.1. Fermo restando quanto previsto agli artt. 4.1., lett. e) e g), BRESCIA	
MOBILITÀ si riserva la facoltà di bloccare la pubblicazione sugli Spazi di	

messaggi che risultassero, a suo insindacabile giudizio, contrari al	
comune senso del pudore o all'ordine pubblico o in ogni caso lesivi della	
propria immagine.	
8.2. L'uso degli Spazi da parte del CONCESSIONARIO dovrà essere	
attuato a condizione che sia compatibile, a insindacabile giudizio di	
BRESCIA MOBILITÀ, con la sicurezza e la regolarità dell'esercizio della	
Metropolitana e dei beni ad esso comunque destinati, con le esigenze	
tecniche, estetiche ed architettoniche degli impianti di proprietà della	
concedente, nonché con il rigoroso rispetto delle norme vigenti.	
8.3. I costi ed oneri relativi alle attività di allestimento ed esposizione dei	
messaggi di cui al precedente 8.1., forniti dalla CONCEDENTE, sono da	
intendersi a totale carico del CONCESSIONARIO.	
ARTICOLO 9 – VIGILANZA DELLA CONCEDENTE	
9.1. Il CONCESSIONARIO si impegna a rispettare le norme del vigente	
"Codice di autodisciplina pubblicitaria".	
9.2. BRESCIA MOBILITÀ si riserva la facoltà di far rimuove i messaggi	
promozionali che risultassero, ad insindacabile giudizio, contrari al	
comune senso del pudore o all'ordine pubblico, senza che ciò determini	
in alcun modo manleva o esenzione di responsabilità a carico del	
CONCESSIONARIO, cui resterà in capo l'intera responsabilità civile e	
penale.	
9.3. Saranno pertanto escluse dal CONTRATTO e tassativamente vietate	
le seguenti forme di pubblicità:	
a) immagini o messaggi che possano provocare lesione dei comuni	
sentimenti di riservatezza, decoro, pudore;	
b) immagini o messaggi che possano indurre alla pratica del gioco	

d'azzardo;	
c) prodotti e/o servizi in contrasto con gli interessi commerciali di	
BRESCIA MOBILITÀ in quanto in concorrenza con le normali attività della	
concedente;	
9.4. II CONCESSIONARIO si impegna a prendere visione sul sito	
www.bresciamobilita.it delle norme del Codice Etico e Comportamento	
adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/01, a riconoscerle come	
parte integrante delle condizioni di CONTRATTO e, nel puntuale rispetto	
delle stesse, si impegna a non effettuate alcun comportamento in	
contrasto con le suddette norme. Il mancato rispetto di tale impegno darà	
a BRESCIA MOBILITÀ il diritto di risolvere, con decorrenza immediata, il	
contratto, fatto salvo il diritto di rivalersi sul CONCESSIONARIO per	
eventuali danni conseguenti.	
ARTICOLO 10 – MODIFICHE	
10.1. Qualunque modifica al CONTRATTO anche parziale, non potrà	
avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.	
ARTICOLO 12 – <u>PENALI</u>	
12.1. In caso di inadempimento delle obbligazioni poste a carico del	
CONCESSIONARIO saranno applicate le penali di seguito riportate:	
a) Euro 200,00 (duecento/00) al giorno per ogni esposizione pubblicitaria	
al di fuori degli spazi autorizzati;	
b) Euro 300,00 (trecento/00) al giorno per ingiustificato ritardo nel	
pagamento della rata di canone semestrale;	
 c) Euro 200,00 (duecento/00) al giorno ad installazione, in caso di	
mancata manutenzione, sostituzione e/o pulizia rispetto ai parametri	
previsti.	

ARTICOLO 13 – GARANZIE	
13.1. A garanzia dell'integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi	
assunti con il CONTRATTO, il CONCESSIONARIO ha costituito garanzia	
con somma garantita di Euro [●] ([●]), mediante [●], rilasciata in data [●],	
da [●], e avente validità corrispondente all'intera durata del contratto. Il	
documento è conservato in atti presso l'Ufficio Amministrazione e Finanza	
di Brescia Mobilità.	
13.2. La garanzia assicura copertura a favore di Brescia Mobilità, anche	
in caso di mancata corresponsione del Canone di cui all'art. 3.1 nonché	
della rata di canone di cui all'art. 15.3. dovute dal CONCESSIONARIO.	
13.3. In caso di escussione della garanzia, il CONCESSIONARIO dovrà	
provvedere a reintegrarla, entro 30 giorni dalla richiesta, a pena di	
risoluzione del CONTRATTO.	
 ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTO	
SUBCONTRATTO	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni.	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni. 14.2. Il subcontratto è consentito unicamente con riferimento alle	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni. 14.2. Il subcontratto è consentito unicamente con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni. 14.2. Il subcontratto è consentito unicamente con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzate da BRESCIA	
SUBCONTRATTO 14.1. È fatto divieto al CONCESSIONARIO di cedere o sub concedere, in tutto o in parte, il CONTRATTO senza la preventiva autorizzazione di BRESCIA MOBILITÀ, pena la risoluzione del CONTRATTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile e fatto salvo il risarcimento dei danni. 14.2. Il subcontratto è consentito unicamente con riferimento alle operazioni di montaggio/smontaggio e movimentazione pubblicitaria, a condizione che vengano preventivamente autorizzate da BRESCIA MOBILITÀ.	

responsabile nei confronti di BRESCIA MOBILITÀ. II CONCESSIONARIO	
si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi	
societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori.	
ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CANONE	
15.1. Il Canone di cui all'art. 3 si intende dovuto per tutta la durata	
contrattuale, anche in caso di mancato utilizzo degli Spazi.	
15.2. Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere entro ogni anno di	
vigenza l'intero canone annuo, ad adempimento della contrattazione,	
pena la risoluzione della stessa.	
15.3. II CONCESSIONARIO corrisponderà a BRESCIA MOBILITÀ il	
canone annuo complessivo in 2 rate semestrali anticipate a seguito	
dell'emissione della relativa fattura: la prima fattura verrà emessa all'atto	
della stipula del contratto, la successiva entro i primi 15 giorni del secondo	
semestre. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla	
data di emissione della fattura, secondo le modalità indicate da BRESCIA	
MOBILITÀ.	
15.4. Il mancato pagamento della rata comporterà qualunque ne sia la	
causa, la messa in mora del CONCESSIONARIO ai sensi di legge.	
15.5. Il CONCESSIONARIO non potrà, per nessun motivo, ritardare il	
pagamento del Canone e non potrà far valere alcuna eccezione od azione	
se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso	
di giudizio pendente.	
15.6. Il mancato pagamento del Canone darà facoltà a BRESCIA	
MOBILITÀ di avvalersi della garanzia presentata dal CONCESSIONARIO	
per quanto dovuto, e facoltà di attivare le procedure volte alla risoluzione	
contrattuale.	

ARTICOLO 16 - AGGIORNAMENTO CANONE
16.1 II Canone dovrà essere aggiornato annualmente secondo gli
aggiornamenti I.S.T.A.T.
 16.2 Le variazioni in aumento del Canone verranno contabilizzate nella
 misura del 75% (settantacinque per cento) di quelle, accertate
dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati.
16.3 Ai fini dell'aggiornamento del Canone di Concessione di cui al
presente articolo, non sarà necessaria specifica richiesta scritta.
ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
17.1. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, si
 intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le
altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in
materia.
17.2. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla
validità, all'efficacia e alla risoluzione del CONTRATTO è competente,
in via esclusiva, il Foro di Brescia.
ARTICOLO 18 – <u>SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE</u>
18.1 II CONCESSIONARIO si impegna a rispettare tutte le prescrizioni
contenute nell'Avviso e nei relativi allegati.
18.2. Il CONCESSIONARIO assume in proprio ogni responsabilità per
qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle
prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o
altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati

dal CONCESSIONARIO.
18.3. II CONCESSIONARIO si obbliga a manlevare e tenere indenne
BRESCIA MOBILITÀ dalle pretese che terzi dovessero avanzare in
relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
18.4. Il CONCESSIONARIO è responsabile per ogni eventuale danno
che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a
persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente
contratto.
In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni
assunte in base al presente contratto, il Concessionario si è impegnato a
stipulare idonea copertura assicurativa.
ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19.1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.ii.
e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("Codice in materia di protezione
dei dati personali – GDPR"), le PARTI acconsentono al trattamento dei dati
personali contenuti nel CONTRATTO esclusivamente per lo svolgimento
delle attività, per le finalità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
normative vigenti in materia. In particolare, ciascuna Parte garantisce,
assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi,
compresi quelli relativi alle imprese, saranno trattati in qualità di titolare
autonomo e comunicati a terzi per le sole finalità inerenti o comunque
connessi all'esecuzione del Contratto. In caso di cessazione, per qualsiasi
causa della qualità di Parte del Contratto, ciascuna Parte si impegna sin
d'ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali
ricevuti dall'altra Parte in esecuzione del Contratto, il cui trattamento non
sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di

gestire i rapporti sorti in attuazione del Contratto medesimo.	
ARTICOLO 20 – RISERVATEZZA	
20.1. Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su	
tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee,	
progetti o <i>know-how</i> relativi alle Parti, o a terzi (di seguito, i " Dati	
Riservati") di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza	
nel corso delle trattative o della conclusione del CONTRATTO ovvero	
nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dal medesimo e a	
non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso	
scritto dell'altra PARTE. Ciascuna delle PARTI si impegna a fare sì che i	
propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al	
corrente degli obblighi di riservatezza di cui al CONTRATTO.	
20.2. Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle Autorità	
Amministrative e/o Giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno,	
comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno i Dati	
Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi	
da quelli previsti dal CONTRATTO.	
20.3. Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo	
sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione del	
CONTRATTO o recesso dallo stesso o di perdita di efficacia dello	
stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati	
Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo	
titolare degli stessi.	
ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA -	
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
21.1. Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile	

	(Art. 1453 e ss.c.c.) o da altre disposizioni contrattuali e salvo in ogni caso
i	il diritto al risarcimento del danno, BRESCIA MOBILITÀ ha facoltà di
	risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice
	Civile, senza necessità di preventiva diffida e messa in mora e con
	semplice lettera A/R, in ciascuno dei seguenti casi:
;	a) qualora l'attività non sia eseguita in conformità alle prescrizioni
	contrattuali o nell'ipotesi di accertata frode da parte del
	CONCESSIONARIO o di una sua collusione con il personale di
	BRESCIA MOBILITÀ;
	b) violazione da parte del CONCESSIONARIO degli obblighi di cui all'art.
	4 (Obblighi delle Parti);
	c) ritardo del CONCESSIONARIO nel pagamento del Canone annuo;
	d) violazione da parte del CONCESSIONARIO del divieto di cui all'art. 14
	del CONTRATTO (Divieto di cessione del Contratto e subappalto);
	e) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 19 (<i>Riservatezza</i>);
	f) violazione degli obblighi di cui all'art. 21.2. (<i>Trasparenza</i> e
	Anticorruzione);
	g) perdita da parte del CONCESSIONARIO dei requisiti previsti per
	l'esecuzione del CONTRATTO quali, a mero titolo esemplificativo e
	non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o
	cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica
	Amministrazione.
	h) grave inadempimento dell'obbligo, di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii.,
	di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
l	i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione

del CONTRATTO;	
j) nelle ipotesi di cui all'art. 21.4.;	
k) nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente in materia.	
21.2. Oltre a quanto previsto dal Codice Civile e dal CONTRATTO, il	
CONCESSIONARIO, fatto salvo il risarcimento del danno, ha facoltà di	
risolvere il CONTRATTO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice	
Civile, nei seguenti casi:	
a) violazione da parte di BRESCIA MOBILITÀ degli obblighi di cui all'art.	
4.2. (Obblighi delle Parti);	
b) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 19 (<i>Riservatezza</i>);	
21.3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui ai precedenti commi 20.1. e	
20.2. il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto non appena la Parte a	
cui favore è prevista la clausola risolutiva espressa avrà comunicato	
all'altra Parte, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con	
raccomandata R.R. o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente	
clausola risolutiva espressa, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni	
eventualmente subiti.	
21.4. In ipotesi di risoluzione del CONTRATTO ai sensi del presente	
articolo, il CONCESSIONARIO ha l'obbligo di corrispondere a BRESCIA	
MOBILITÀ, oltre agli importi concordati, anche il risarcimento dei danni,	
diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti	
nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.	
21.5. In tutti i casi in cui si verifica la risoluzione del CONTRATTO, il	
CONCESSIONARIO dovrà rilasciare a BRESCIA MOBILITÀ gli Spazi	
nel medesimo stato in cui li ha ricevuti.	

ARTICOLO 22 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	
22.1. II CONCESSIONARIO, con la sottoscrizione del CONTRATTO,	
 espressamente ed irrevocabilmente dichiara:	
a) di conoscere e di accettare il Codice Etico e di Comportamento di	
BRESCIA MOBILITÀ – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it,	
Sezione "Società Trasparente" - impegnandosi ed obbligandosi, nel corso	
di vigenza del CONTRATTO, a rispettarne i relativi contenuti;	
b) di conoscere e di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della	
Corruzione del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e il Programma Triennale	
per la Trasparenza e l'Integrità del Gruppo BRESCIA MOBILITÀ e	
successivi aggiornamenti - pubblicati sul sito internet	
www.bresciamobilita.it, Sezione "Società Trasparente" – impegnandosi e	
obbligandosi, nel corso di vigenza della CONVENZIONE, a rispettarne i	
relativi contenuti.	
22.2. Il CONCESSIONARIO con la sottoscrizione del CONTRATTO	
espressamente ed irrevocabilmente dichiara:	
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione	
del CONTRATTO;	
b) di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno,	
direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o	
controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o	
simili, comunque volte a facilitare la stipula del CONTRATTO;	
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro	
o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa	
l'esecuzione e/o la gestione del CONTRATTO rispetto agli obblighi	
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;	

d) di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive	
della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa	
applicabile;	
e) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8	
giugno 2001, n. 231 e ss. mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001") e di non essere mai	
stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso	
contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità	
idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato	
D. Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia	
astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.	
Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.	
22.3. Qualora il CONCESSIONARIO non rispettasse per tutta la durata	
del CONTRATTO gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma	
21.2., BRESCIA MOBILITÀ avrà il diritto di risolvere il CONTRATTO ai	
sensi del precedente art. 20.1.	
22.4. La realizzazione da parte del CONCESSIONARIO di	
comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario	
diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001,	
del quale in qualunque modo BRESCIA MOBILITÀ sia venuta a	
conoscenza, costituisce causa di risoluzione ai sensi del precedente art.	
20	
ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI TRA LE PARTI	
23.1. Tutte le comunicazioni inerenti alla CONCESSIONE saranno inviate	
ai seguenti indirizzi:	
a) quanto a BRESCIA MOBILITÀ: [●]	
b) quanto al CONCESSIONARIO: [●]	

ARTICOLO 24 – <u>ONERI - SOTTOSCRIZIONE</u>	
24.1. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al CONTRATTO	
sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, il CONTRATTO sarà registrato solo in	
caso d'uso a tassa fissa, ai sensi del d.P.R. 131/1986.	
24.2. Le spese inerenti, in particolare, all'imposta di registro (in caso	
d'uso) ed imposta di bollo, sono a carico del CONCESSIONARIO ed il	
loro versamento dovrà essere effettuato prima della stipulazione del	
 CONTRATTO. L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta a BRESCIA	
 MOBILITÀ che provvederà ad assolverla in maniera virtuale.	
24.3. Il CONCESSIONARIO ha provveduto a rimborsare a BRESCIA	
 MOBILITÀ l'importo di Euro [●] ([●] /00) relativo alle spese sostenute per	
 l'imposta di bollo, con bonifico bancario in data [●].	
24.4. Il CONTRATTO è sottoscritto con firma digitale.	
Brescia, [●]	
[•]	
[•]	
[•]	